

Accordo ex articolo 4 della legge 300/70 (Statuto dei lavoratori) in materia di Programmi e servizi informatici di gestione della posta elettronica e trattamento dei metadati

Il giorno 19 settembre 2024 alle ore 11:30 presso la sede di LAZIOcrea S.p.A., sita in Via Anagnina 203 Roma, si sono incontrate:

- la delegazione aziendale rappresentata dal Direttore Generale Luca Perozzi, da Andrea Spadetta (Direttore della Direzione Organizzazione), da Laura Mochi (Responsabile Risorse Umane), da Loreta Margherita Quaranta (Coordinatrice della Funzione Relazioni Sindacali);

- la Delegazione sindacale rappresentata da: FP CGIL, CISL FP, UIL FPL, UIL PA e UGL Terziario unitamente alla Rappresentanza Sindacale Unitaria (RSU);

nel seguito "le Parti".

Premesso che:

- l'art. 4, comma 1, L. 20 maggio 1970, n. 300, come modificato dal d.lgs. 14 settembre 2015, n. 151, individua le finalità di impiego degli strumenti audiovisivi e di altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, stabilendo precise garanzie procedurali (accordo sindacale o autorizzazione pubblica);

- le suddette garanzie non si applicano "agli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze", così come "agli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa" (art. 4, comma 2, l. n. 300/1970), in quanto funzionali a consentire l'assolvimento degli obblighi che discendono direttamente dal contratto di lavoro, vale a dire, la presenza in servizio e l'esecuzione della prestazione lavorativa;

- nell'ambito degli accertamenti condotti dal Garante per la protezione dei dati personali (nel seguito "il Garante") è emerso che i programmi e i servizi informatici, anche di posta elettronica, commercializzati da fornitori in modalità *Cloud* possano raccogliere, per impostazione predefinita e indipendentemente dalla volontà dell'utilizzatore, i c.d. "metadati" (detti anche "Log"), da cui è possibile acquisire informazioni riferite alla sfera personale dell'interessato;

- il Garante, con il provvedimento n. 364 del 06 giugno 2024, ha aggiornato l'atto di indirizzo "Programmi e servizi informatici di gestione della posta elettronica nel contesto lavorativo e trattamento dei metadati", al fine di fornire ai datori di lavoro indicazioni sul trattamento dei metadati, anche con riferimento all'eventuale periodo di conservazione degli stessi;

- alla luce delle disposizioni su richiamate, affinché sia ritenuto applicabile il comma 2 dell'art. 4 della L. n. 300/1970, è necessario che i tempi di conservazione dei metadati tracciati dagli strumenti e dagli applicativi utilizzati per fini lavorativi, siano concordati con i lavoratori e siano proporzionati alle legittime finalità perseguite. In questo caso particolare, le finalità connesse alla sicurezza informatica e alla tutela del patrimonio informatico giustificano la conservazione dei metadati per un arco temporale congruo rispetto all'obiettivo di rilevare e mitigare eventuali incidenti di sicurezza, adottando tempestivamente le opportune contromisure;

- la generalizzata raccolta e la conservazione dei metadati, per un lasso di tempo più esteso - ancorché necessaria per finalità di sicurezza informatica e tutela dell'integrità del patrimonio, anche informativo, del datore di lavoro - potendo comportare un indiretto controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, richiede l'esperimento delle garanzie previste dall'art. 4, comma 1, della L. n. 300/1970;

- a far data dall'applicazione della L. 90/2024 LAZIOcrea fa parte dei soggetti che rientrano nel perimetro della *cybersicurezza* nazionale ed è tenuta ad incrementare le misure di tutela della sicurezza nell'ottica dell'applicazione della Direttiva 2022/2555 - nota come "Direttiva NIS2";

LR

SP

LM

MQ

LS

RSU

ME

AS

AS

R

MM

LP

SP

LM

LM

LP

AS

AS

Considerato che:

- LAZIOcrea S.p.a. è una Società in house della Regione Lazio, pertanto, i sistemi informatici in uso sono collegati a sistemi di tracciamento degli accessi, ai sensi dell'art. 51 commi 2, 2 ter e 2 quater del CAD (Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82), al fine di verificare la sicurezza e la salvaguardia dei sistemi informativi e del sito (GDPR art. 6, comma 1, lett. c);
- l'Accordo sindacale del 18 aprile 2023 siglato tra la Giunta regionale del Lazio e le Organizzazioni Sindacali in materia gestione dei LOG (registrazione sequenziale e cronologica delle operazioni effettuate da un sistema informatico) dei sistemi informatici in uso presso la Regione ha definito tempi di registrazione e conservazione dei LOG dei sistemi informatici regionali;
- i Sistemi informatici in uso in LAZIOcrea si caratterizzano per la gestione in *Cloud* di altri applicativi e strumenti di lavoro utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: *Microsoft Office* (Word, Excel, PowerPoint), *MS-TEAMS*, applicativi per l'accesso alle apparecchiature affidate in gestione ai dipendenti (quali PC portatili e smartphone aziendali configurati con parti gestite dall'azienda e parti libere per il lavoratore), applicativi per la gestione delle presenze anche mediante timbratura a distanza, applicativi di autenticazione informatica, applicativi di gestione sicura dell'accesso alla rete attraverso credenziali di autenticazione su reti virtuali, Sistemi di Posta;
- LAZIOcrea utilizza i LOG delle attività svolte su taluni applicativi Software ai soli fini della sicurezza, per ricostruire lo status delle informazioni prima di un intervento o di un evento che potrebbe aver inciso sulle protezioni di sicurezza come previste;
- LAZIOcrea ha individuato, attraverso appositi contratti di assistenza, i soggetti esterni che possono intervenire sui LOG (ad esempio gestori del SIEM, gestori del SOC *Security Operation Center*, gestori della manutenzione delle applicazioni *Software*), designando tali soggetti "Responsabili del trattamento" ai fini *privacy*;
- LAZIOcrea ha individuato, con apposito provvedimento indicante le obbligazioni in termini di riservatezza dei dati trattati, i dipendenti autorizzati al trattamento dei LOG, c.d. "Amministratori di sistema (AdS)", formalmente designati a operare sul Sistema informativo e dei quali esiste un elenco dettagliato e aggiornato, disponibile per qualunque dipendente ne faccia richiesta (pur nel rispetto della riservatezza delle informazioni);
- LAZIOcrea ha informato, con apposito atto controfirmato per accettazione, gli Amministratori di Sistema, di Rete, di *Database*, di Sistemi applicativi complessi, autorizzati al trattamento, che i LOG delle attività di amministrazione effettuate sui Sistemi sono conservati per 365 giorni solari, fatti salvi particolari applicativi complessi che, per le loro caratteristiche e vetustà, non dispongono di sistemi di gestione dei LOG, o anche alcuni Sistemi che, per obbligo di legge, debbono attuare una conservazione per tempi più lunghi (sino a due anni);
- LAZIOcrea prevede di attuare una conservazione dei LOG su ambienti *Cloud*, contrattualizzati attraverso CONSIP, rispondenti alla qualifica di *Cloud* per la Pubblica Amministrazione ACN/AgID, tutti localizzati nello Spazio Economico Europeo;
- LAZIOcrea si riserva di effettuare una valutazione dell'impatto sulla protezione dei dati personali (DPIA ex art. 35 GDPR) riguardante il trattamento dei LOG, ai fini dell'osservanza e della corretta attuazione degli obblighi e delle prescrizioni derivanti dalla normativa in materia di *Data Protection* e *Cybersecurity*;

Tutto quanto sopra premesso e considerato, le Parti convengono quanto segue:

- 1) Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente intesa;
- 2) LAZIOcrea registra e conserva i LOG dei sistemi informatici, elencati sommariamente in premessa e utilizzati dai propri dipendenti, per un periodo massimo di 180 giorni solari, fatto salvo il caso degli Amministratori di Sistema per i quali i LOG sono conservati per 365 giorni;

LR

ff

f

R

ff

[Handwritten signatures and initials]

3) per obbligo di legge sono conservati fino a 24 mesi i LOG del Sistema di Identity & Access Management relativamente al Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 2 del DPCM 24 ottobre 2014 recante "Definizione delle caratteristiche del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID), nonché dei tempi e delle modalità di adozione del sistema SPID da parte delle pubbliche amministrazioni e delle imprese";

4) sono conservati per un massimo di 90 giorni solari i LOG di traffico delle attrezzature affidate al personale e i LOG delle applicazioni in *Cloud*, ivi compreso il sistema di posta elettronica;

5) i LOG dei sistemi informatici sono finalizzati esclusivamente ad:

- assicurare il corretto svolgimento delle attività di gestione dei Sistemi;
- assicurare la continuità operativa dei servizi;
- assicurare le attività di prevenzione, contrasto e recupero, a fronte di incidenti relativi alla sicurezza ICT o di violazioni dei dati personali (*Data Breach*);
- assicurare il rispetto delle prescrizioni di legge sulla *Cyber* sicurezza per le organizzazioni che rientrano nel perimetro di cui alla legge 90/2024 e di quanto specificato dalla Direttiva 2022/2555 (NIS2) di prossima obbligatorietà;
- analizzare eventi anche dannosi e rintracciarne le cause, per migliorare le attività di verifica e tutelare il perimetro di sicurezza.

resta esclusa ogni altra finalità, diretta o indiretta, di controllo a distanza dell'attività lavorativa dei dipendenti, fatti salvi i casi di eventuali richieste e/o provvedimenti da parte dell'Autorità giudiziaria e/o interventi di tutela del perimetro di sicurezza conseguenti alla sottrazione o smarrimento delle apparecchiature assegnate (blocco a distanza);

6) la raccolta dei dati è effettuata nel rispetto del principio di pertinenza e non eccedenza, il trattamento dei dati avviene secondo correttezza e per scopi determinati, espliciti e legittimi;


7) l'Azienda non utilizza i dati di Log per finalità diverse da quelle individuate nel presente Accordo;


8) le disposizioni contenute nella presente intesa confluiranno nei Regolamenti in essere all'interno di LAZIOcrea, al fine di dare sempre corretta e completa informazione a tutto il personale;


11) con la sottoscrizione del presente Accordo, le Parti si danno reciprocamente atto del pieno rispetto da parte datoriale di quanto previsto dall'art. 4 della Legge n. 300/1970 e dalla vigente disciplina normativa in materia di protezione dei dati personali e tutela di riservatezza e dignità dei lavoratori.


Letto, confermato e sottoscritto.

Per LAZIOcrea S.p.A.










Per le OO.SS. Territoriali



FP CGIL 

CISL FP 

UIL FPL 

UIL PA 

UGL  (PER ANTONIO G. SIMONE)

LR







La RSU

~~Luigi Sicchi~~ FPCGIL
~~Antonio~~ FPCGIL

~~Luigi~~ UGL

~~Luigi~~ Postawer

~~Roberto~~ Invallo

~~Luigi~~ R

~~Luigi~~ R

~~Roberto~~ Invallo

Luca Renzi

Massimo de Bonis